

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1230 del 03/03/2025
Oggetto	REVISIONE IN RIDUZIONE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SOTTENSIONE DAL TORRENTE TIDONE AD USO IDROELETTRICO, A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI "MOLATO" E "PIANELLO" NEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC). DITTA: ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. PRATICA: DG01A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1273 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre MARZO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); *per idroelettrici* la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracanon in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico);

- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015 sulla durata delle concessioni n. 787/2014, e 2102/2013;
 - la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
 - la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO:

- che con decreto luogotenenziale nr. 4050 del 05/05/1918 è stata rilasciata al Consorzio Irriguo Val Tidone la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Tidone ad uso irriguo, per una portata massima di 2.000 l/s ed una portata media di 1.300 l/s, nel Comune di Alta Val Tidone (PC) a monte della confluenza tra il Torrente Tidone ed il Rio Molato, con scadenza fissata al 04/05/1978, il cui disciplinare rep.754, sottoscritto in data 14 febbraio 1918, prevede all’art. 4 la possibilità di utilizzo per la produzione di forza motrice;
- che con istanza del 05/04/1923 il Consorzio Irriguo Val Tidone ha richiesto la variante alla concessione sopra richiamata, dettagliando i valori dell’uso forza motrice;
- che con disciplinare nr. 914 del 27/10/1929 sono stati stabiliti gli obblighi e le condizioni a cui doveva essere vincolata la concessione della variante al sopra richiamato decreto, oltre alla concessione della derivazione dal Torrente Tidoncello, richiesta dal Consorzio Irriguo Val Tidone con istanza del 30/07/1919;
- che tale disciplinare definiva la portata massima prelevabile dal Torrente Tidone in 1.800 l/s (nel periodo dal 15 aprile al 14 settembre di ogni anno) e la portata massima prelevabile dal Torrente Tidoncello in 8.000 l/s, ad uso irriguo ed uso forza motrice, con una potenza nominale complessiva di 4.896 HP;
- con disciplinare n. 2658 del 21/07/1940 sono stati stabiliti gli obblighi e le condizioni a cui doveva essere vincolata la concessione della variante (richiesta in data 05/04/1923) al decreto nr. 4050 del 05/05/1918, limitatamente all’utilizzo delle acque del Torrente Tidone, escludendo la derivazione relativa alla centrale di Arcello, per la quale era stata presentata rinuncia in data 11/01/1939;
- che tale disciplinare definisce la portata massima prelevabile dal Torrente Tidone, in loc. Molato, in 1.800 l/s e la portata massima prelevabile dal Torrente Tidoncello, in loc. Mulino del Lentino in 2.000 l/s comprensivi dei 1.800 l/s già derivati dal Torrente Tidone, ad uso

irriguo ed uso forza motrice, e, rispetto a quest'ultimo uso, con una potenza nominale complessiva di 2.848 HP (1.248 HP riferiti alla centrale idroelettrica sulla diga del Molato e 1.600 HP riferiti alla centrale idroelettrica sulla traversa del Lentino - Pianello);

CONSIDERATO che:

- nei disciplinari del 1919 e 1940 è stato dato seguito e disciplina le varianti conseguenti alle progettazioni definitive legate all'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'invaso;
- con decreto reale del 26/09/1925 viene concesso l'esonero dal canone in relazione all'art. 48 del R.D. n. 2161 del 09/10/1919, per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali che, nel caso di Molato, è stato autorizzato ad uso irriguo ed industriale per produzione di forza motrice, uso espressamente citato nel sopraindicato decreto reale;
- all'art. 4 del disciplinare n. 2658 del 21/07/1940 è specificato che il concessionario è esente dal canone pur essendo obbligato a consentire le misure e gli accertamenti sugli impianti, e all'art. 10 è espressamente riportato che l'esenzione è operante per tutta la durata della concessione.
- all'art. 9 del disciplinare n. 2658 del 21/07/1940 viene confermata la durata della concessione per anni 70, con facoltà dello Stato, decorsi 60 anni, di entrare nel possesso dei beni relativi delle centrali idroelettriche pagando il relativo indennizzo, e la possibilità per il Consorzio di chiedere il rinnovo per l'uso irriguo, per cui risultava sin dall'origine prevista una separazione nella gestione della risorsa destinata ai due usi;
- prima del decorso dei 60 anni dal rilascio dell'atto, con la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, c.d. Legge di Nazionalizzazione dell'energia elettrica, le concessioni di acqua ad uso di produzione elettrica vengono attribuite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) con durata illimitata;
- a seguito della citata legge di nazionalizzazione, il rapporto concessorio originato dal medesimo titolo rilasciato nel 1918 deve considerarsi sdoppiato tra il Consorzio ed E.N.E.L. in relazione ai due distinti usi della risorsa e specificamente:

- l'uso irriguo rimane in capo al Consorzio con scadenza al 1988, per il quale il Consorzio di Bonifica Valtidone, succeduto al Consorzio di Irrigazione Valtidone, avrebbe regolarmente chiesto nel 1986 il rinnovo;
- l'uso idroelettrico passa in capo ad E.N.E.L. con durata illimitata per effetto della legge n.1643/1962, che all'art. 4 punto 9 stabilisce che le concessioni di derivazione per uso forza motrice trasferite all'E.N.E.L. non hanno scadenza e ad esse non si applicano i termini di durata previsti dagli artt. 22, 23, 24 del R.D. 1775/1933;
- il successivo D.P.R. 660/1965, espressamente dedicato agli impianti in oggetto, trasferisce ad E.N.E.L. le attività elettriche esercitate dal Consorzio di Bonifica della Valtidone, cui segue la materiale consegna delle centrali di Molato e di Pianello, e tutti relativi annessi, come da Verbale di consegna registrato il 7/12/1968;
- nella relazione allegata al citato verbale di consegna degli impianti, nella sezione dedicata ai rapporti giuridici ed ai titoli relativi alle centrali, si fa espresso riferimento al disciplinare del 1940 e si dice che con lo stesso è stato variato l'atto concessorio del 1918; sono inoltre elencati ulteriori atti autorizzativi ministeriali necessari all'esercizio dei due impianti trasferiti (D.M. 225 del 3/7/1934 e D.P. n. 476 del 25/03/1957), disegnando il quadro giuridico per la legittimità dell'esercizio al momento del trasferimento;
- con note del 06/12/2000 Erga S.p.a. (subentrata ex lege in base all'art. 38, l. n. 340/2000 ad E.N.E.L. nella titolarità delle concessioni di derivazioni d'acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanze di proroga della concessione rilasciata con Decreto 4050 del 5 maggio 1918, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 lett. f) del d.lgs 258/2000, che sostituiva l'art. 23, comma 8 del d.lgs. 152/1999 prevedendo che *“le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dell'Enel, per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori 30 anni a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000”*.
- Erga S.p.A. ha cambiato ragione sociale in Enel Green Power S.p.a nel 2002;

- in data 19/12/2019 Enel Green Power S.p.a si è scissa in Enel Green Power Italia S.r.l. con effetto dal 01/01/2020;

PRESO ATTO:

- delle domande presentate da Erga S.p.a. in data 06/12/2000, ai sensi del D.L.vo n. 258 del 12/06/2000, con la richiesta di proroga della durata della concessione riferita agli impianti idroelettrici di “Molato” e “Pianello” come di seguito sinteticamente descritti:

- Impianto “Molato”

- Portata media; 1.800 l/s

- Salto: 52 m

- Potenza nominale di concessione: 917 kW

- Impianto “Pianello”

- Portata media; 2.000 l/s

- Salto: 60 m

- Potenza nominale di concessione: 1176 kW

- della domanda acquisita al prot. PG/2019/196585 del 23/12/2019 con cui Enel Green Power Italia S.r.l., a seguito della scissione, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione in riferimento agli impianti idroelettrici di “Molato” e “Pianello”;
- delle integrazioni tecniche trasmesse da Enel Green Power Italia S.r.l., acquisite al prot. PG/2021/0141360 del 14/09/2021;
- della relazione idrogeologica relativa ai due impianti acquisita al prot. PG/2025/0015593 del 27/01/2025, dalla quale si desume una consolidata riduzione delle portate medie e delle potenze nominali di concessione, tenuto conto anche dei valori di deflusso minimo vitale, come di seguito riportati:
 - a valle della diga del Molato, nella misura pari a l/s 120 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 150 in quello invernale;
 - a valle della traversa del Lentino-Pianello, nella misura pari a l/s 130 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 170 in quello invernale;

CONSIDERATO:

- che le derivazioni d'acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- che i due impianti oggetto del presente atto sono in sottensione alla derivazione in capo al Consorzio di Bonifica di Piacenza (cod.pratica PCPPA1251) sul fiume Tidone;

RITENUTO CHE in virtù della sottensione, il deflusso minimo vitale (DMV) sia garantito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, gestore dell'invaso di Molato e della traversa del Lentino-Pianello, secondo quanto di seguito riportato, come previsto dalla DGR 2067/2015 e successivo aggiornamento DGR 2293/2021:

- a valle della diga del Molato, nella misura pari a l/s 120 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 150 in quello invernale;
- a valle della traversa del Lentino-Pianello, nella misura pari a l/s 130 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 170 in quello invernale;

DATO ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto la concessionaria è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da dichiarazione in nota acquisita al PG/2024/0102658 del 04/06/2024;

RITENUTO INOLTRE:

- che unitamente al cambio di titolarità debba essere disposta la revisione in riduzione della portata media e della potenza nominale degli impianti “Molato” e “Pianello”, rispetto a quanto previsto nel disciplinare n. 2658 del 21/07/1940;
- che l'occupazione di aree del demanio idrico con le opere di presa ricomprese nel presente atto, è da ritenersi già concessionata sulla base e nei limiti di quanto disposto dall'art. 20 comma 8 della L.R. 7/2004;
- che eventuali ulteriori occupazioni di aree del demanio idrico non ricomprese nella presente concessione (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: condotte, attraversamenti di corpi

- idrici con elettrodotti, cavidotti etc) devono essere oggetto di apposita istanza di concessione;
- che la derivazione al servizio degli impianti idroelettrici di Molato e Pianello sia identificata col codice pratica DG01A0003;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad Enel Green Power Italia S.r.l., c.f. 15416251005, il cambio di titolarità della derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tidone ad uso idroelettrico a servizio degli impianti di “Molato” e “Pianello”, (codice pratica DG01A0003), in sottensione alla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza (codice pratica PCPPA1251), con contestuale revisione in riduzione;
2. di determinare la revisione in riduzione della derivazione a servizio dei due sopracitati impianti come di seguito sinteticamente descritto:
 - Impianto “Molato”
 - prelievo esercitato dall’invaso di Molato (IT08010500000000S1ERMOLATO), nel Comune di Alta Val Tidone, loc. Molato, su area appartenente al demanio idrico, sez. B, fg 49, mapp. 37, mediate opera di presa posta nel corpo della diga a quota 324 m s.l.m., coordinate UTM-RER X:522785, Y:972821;
 - rilascio al greto del torrente Tidone, su area appartenente al demanio idrico, sez. B, fg 39, fronte mapp. 72, alle coordinate UTM-RER X:523400, Y:973114 dopo l’azionamento della centrale nel corpo diga;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1.800, portata media pari a l/s 368;
 - salto idraulico pari a 51,5 metri;
 - tratto sotteso pari a circa 800 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 186;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 1.629.360 su base annua;
 - Impianto “Pianello”

- prelievo esercitato dall'invaso di Lentino-Pianello (IT080105000000004ER), nel Comune di Alta Val Tidone, loc. Mulino del Lentino, su area appartenente al demanio idrico, sez. D, fg 4, fronte mapp. 85, coordinate UTM-RER X:527287, Y:973406;
 - canale derivatore e vasca di carico che alimentano la centrale di Pianello ubicata su area di proprietà della concessionaria nel Comune di Pianello Val Tidone, fg 8, mapp. 307;
 - rilascio in quota nel greto del torrente Tidone, al fg. 9 mapp. 16 del Comune di Pianello Val Tidone, coordinate UTM-RER X:531461 Y:977302, ed in quota parte nel canale ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica di Piacenza che inizia nel medesimo punto dello scarico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2.000, portata media pari a l/s 549;
 - salto idraulico pari a 59 metri;
 - tratto sottomesso pari a circa 6.500 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 318;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 2.785.680 su base annua;
 - La potenza nominale complessiva dei due impianti è pari a 504 kW;
3. di dare atto che, essendo l'uso idroelettrico in sottensione alla derivazione ad uso irriguo, il deflusso minimo vitale (DMV) è garantito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, gestore dell'invaso di Molato e della traversa del Lentino-Pianello, secondo quanto di seguito riportato, come previsto dalla DGR 2067/2015 e successivo aggiornamento DGR 2293/2021:
- a valle della diga del Molato, nella misura pari a l/s 120 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 150 in quello invernale;
 - a valle della traversa del Lentino-Pianello, nella misura pari a l/s 130 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 170 in quello invernale;
4. di confermare la durata della concessione come stabilita dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6, fino al 31/03/2029;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/02/2025, registrato al prot. PG/2025/0039591 che sostituisce il disciplinare n. 2658 del 21/07/1940;

6. di dare atto che sono state costituite due fideiussioni nella misura di 13.254,48 euro e 16.992,99 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, R.D. 1775/1933 e delle leggi 959/1953 e 925/1980, la concessionaria, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetta al pagamento dei sovracanonici a favore dei Comuni Rivaschi di Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, della Provincia di Piacenza, e dei sovracanonici BIM al Bacino Imbrifero Montano del Fiume Tidone ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e al Consorzio di Bonifica di Piacenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e rilasciata a Enel Green Power Italia S.r.l., c.f. 15416251005 (cod. pratica DG01A0003).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE E CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL
PRELIEVO**

1. La derivazione è a servizio di due distinti impianti, le cui caratteristiche sono di seguito descritte:

Impianto "Molato"

- prelievo esercitato dall'invaso di Molato (IT08010500000000S1ERMOLATO), nel Comune di Alta Val Tidone, loc. Molato, su area appartenente al demanio idrico, sez. B, fg 49, mapp. 37, mediate opera di presa posta nel corpo della diga a quota 324 m s.l.m., coordinate UTM-RER X:522785, Y:972821;
- rilascio al greto del torrente Tidone, su area appartenente al demanio idrico, sez. B, fg 39, fronte mapp. 72, alle coordinate UTM-RER X:523400, Y:973114 dopo l'azionamento della centrale nel corpo diga;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1.800, portata media pari a l/s 368;
- salto idraulico pari a 51,5 metri;
- tratto sotteso pari a circa 800 metri;
- potenza nominale di concessione pari a kW 186;
- produzione di energia attesa pari a kW/h 1.629.360 su base annua;

Impianto "Pianello"

- prelievo esercitato dall'invaso di Lentino-Pianello (IT080105000000004ER), nel Comune di Alta Val Tidone, loc. Mulino del Lentino, su area appartenente al demanio idrico, sez. D, fg 4, fronte mapp. 85, coordinate UTM-RER X:527287, Y:973406;
- canale derivatore e vasca di carico che alimentano la centrale di Pianello ubicata su area di proprietà della concessionaria nel Comune di Pianello Val Tidone, fg 8, mapp. 307;
- rilascio in quota nel greto del torrente Tidone, al fg. 9 mapp. 16 del Comune di Pianello Val Tidone, coordinate UTM-RER X:531461 Y:977302, ed in quota parte nel canale ad

uso irriguo del Consorzio di Bonifica di Piacenza che inizia nel medesimo punto dello scarico;

- portata massima di esercizio pari a l/s 2.000, portata media pari a l/s 549;
- salto idraulico pari a 59 metri;
- tratto sotteso pari a circa 6.500 metri;
- potenza nominale di concessione pari a kW 318;
- produzione di energia attesa pari a kW/h 2.785.680 su base annua;

2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua complessivamente concessa per i due impianti pari a 504 kW;

ARTICOLO 2 - SOVRACANONI

1. Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980, n.925 relative ai sovracanon per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, e le disposizioni del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii relative ai sovracanon BIM. Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore di tutti gli Enti aventi diritto i relativi sovracanon annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 3 - FIDEIUSSIONI

1. Le fideiussioni costituite, per un importo totale pari a 30.247,47 euro, vengono svincolate alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può escutere le fideiussioni anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La durata della concessione è confermata fino al 31 marzo 2029, come stabilito dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti previsti dalla normativa di settore e indicati dall'amministrazione per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica (su base mensile), compresi della conversione in portate derivate sulla base del valore di efficienza della turbina, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata. Tali misurazioni potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale;

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale** - la garanzia del deflusso minimo vitale è garantito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, gestore dell'invaso di Molato e della traversa del Lentino-Pianello, secondo quanto di seguito prescritto:
 - a valle della diga del Molato, nella misura pari a l/s 120 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 150 in quello invernale;
 - a valle della traversa del Lentino-Pianello, nella misura pari a l/s 130 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 170 in quello invernale;

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 6- DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in relazione alla cessazione dell'utenza idroelettrica.

ARTICOLO 8 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il

provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
3. L'Amministrazione concedente può inoltre rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10- OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.